

## Contributi previdenziali professionisti

a cura di Antonio Gliotti

*I professionisti si trovano ad affrontare, in sede di compilazione di Unico 2010 PF, la questione della deducibilità dei contributi versati alla propria Cassa di previdenza. In particolare, ci si domanda se tali contributi debbano essere considerati **oneri generali** (quadro RP) o **costi inerenti all'attività professionale** (quadro RE).*

*Sulla questione è intervenuta anche la **Commissione Tributaria Provinciale di Novara** che con la sentenza 13 ottobre 2009 n. 90/01/09 ha affermato che tali componenti di reddito rappresentano **oneri inerenti all'attività professionale**.*

### Premessa

Le incertezze sulla natura giuridica dei contributi previdenziali versati dai lavoratori autonomi alle rispettive casse di previdenza hanno dato luogo a comportamenti spesso difformi:

- in alcuni casi i professionisti hanno considerato i costi in questione come **oneri deducibili dal reddito complessivo**;
- altre volte, gli stessi costi sono stati trattati come **spese inerenti lo svolgimento di attività professionale** e pertanto deducibili dal reddito professionale.

E' sottile la linea di demarcazione esistente tra la sfera personale e la sfera professionale del libero professionista:

- **sotto l'aspetto civilistico**, l'affermazione trova riscontro nella rilevanza fondamentale che assume l'intuitus personae ed il lavoro personale del soggetto, posta l'assoluta mancanza di azienda e considerato che l'organizzazione costituisce solo un supporto o un ausilio per lo svolgimento della sua attività;
- **sotto l'aspetto tributario**, in assenza di una regola normativa specifica sono state fornite diverse interpretazioni dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalla prassi.

## **Normativa di riferimento**

La confusione a livello normativo è data dal fatto che:

- **l'art. 10 comma 1 del Tuir** dispone che *“Dal reddito complessivo si deducono, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente ... e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ...”*;
- **l'art. 54 del Tuir** non contiene un'elencazione tassativa dei costi deducibili dal reddito medesimo, ma enuncia i diversi principi e criteri generali atti alla deduzione dei costi stessi ed in particolare indica allo scopo il criterio della cassa ed il principio dell'inerenza. Quest'ultimo, in assenza di una specifica definizione legislativa, in linea di massima, è soddisfatto dalla condizione che esista un rapporto funzionale tra la spesa della quale si chiede la deduzione ed il reddito prodotto.

In questo quadro non rimane che considerare quanto affermato dalla giurisprudenza e dalla prassi sulla questione.

## Giurisprudenza

Al riguardo:

- la **Ctc** con *sentenza 8 febbraio 2002, n. 975*, ha stabilito che i “*contributi obbligatori versati dai Notai alla Cassa Nazionale del Notariato sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 597/1973 poiché rientrano tra le spese inerenti all'esercizio della professione*”;
- la **Corte di Cassazione** con *sentenza 26 febbraio 2001, n. 2781*, relativamente ad un Notaio afferma che nel “*caso di specie, i contributi previdenziali in questione erano deducibili in sede di determinazione del reddito professionale*”.

I punti salienti sui quali si fonda la decisione della Corte si possono riepilogare come segue:

- ✓ “*a norma dell'art. 10, comma 1, lett. i) del D.P.R. 597/1973 dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo (...), i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge*”;
- ✓ l'art. 50, comma 1, (oggi art. 54, comma 1) del Tuir, consente la “*deduzione delle spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo d'imposta*”;
- ✓ “*i contributi versati dai Notai alla Cassa Nazionale del notariato sugli onorari loro spettanti sono indubbiamente inerenti, e cioè connessi, all'attività professionale svolta*”.

In sostanza la **Corte di Cassazione** nella sopracitata sentenza ha:

- attribuito al requisito dell'**inerenza**, posto a fondamento per la deducibilità dei costi sostenuti nell'attività di lavoro autonomo, una valenza piuttosto ampia, con la conseguenza che gli oneri previdenziali dei professionisti debbono essere considerati come costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo;
- argomentato la propria decisione sostenendo che il concetto di inerenza non può essere limitato alle sole spese necessarie per la produzione del reddito, ma deve essere esteso anche a quelle spese, come i contributi in esame, che “sono una conseguenza del reddito prodotto” dal professionista;
- sostenuto che ai fini dell'iscrizione degli oneri nel quadro RE, non è rilevante che i contributi vengano determinati successivamente in base al risultato dell'esercizio, in quanto non è possibile individuare alcun elemento che limiti l'inerenza dei costi in tal senso.
- affermato che la legge non contiene alcuna espressa previsione che limiti la definizione di inerenza intesa come «rapporto di intima relazione tra due cose». D'altra parte, come sostenuto nella sentenza, questa relazione sussiste “sia quando l'una sia lo strumento per realizzare l'altra, sia quando ne sia l'immediata derivazione”.

### **Corte di Cassazione ordinanza n. 1939/2009**

Si ricorda che tale posizione è stata ribadita di recente dalla Corte di cassazione **nell'ordinanza n. 1939 del 2009**, ove si è ritenuto che:

- *“i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizione di legge sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi del dpr 597/73, art.50, comma 1, il quale consente, per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, la deduzione delle spese inerenti all'esercizio dell'arte o della professione, per tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto”.*

## Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 8 marzo 2002, n. 79/E, si discosta da quanto affermato dalla Corte di Cassazione sostenendo che i contributi in esame **possano essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente** ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. e) del Tuir.

La risoluzione ha criticato la sentenza n. 2781 del 26 febbraio 2001 della Cassazione, affermando che:

- i contributi versati dai professionisti alle casse professionali non sono altro che **contributi obbligatori per legge, versati esclusivamente per finalità previdenziali e assistenziali** (si precisa che tutti i contributi aventi tali finalità costituiscono, per la generalità dei contribuenti, oneri deducibili dal reddito complessivo);
- **l'art. 10, c. 1, lett. e), Tuir prevede espressamente che i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente.** Inoltre il primo periodo stabilisce che la deducibilità dal reddito complessivo di tali oneri è consentita a condizione che gli stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarli;
- **l'art. 54 Tuir, nel disciplinare la determinazione del reddito di lavoro autonomo, non prevede tra le spese deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.** Le spese afferenti l'attività professionale sono solo quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l'acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale;

- **è necessario, che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.** I contributi previdenziali e assistenziali sono invece versati al fine di garantire al lavoratore una posizione pensionistica e un'assistenza personale al verificarsi di determinati eventi (es. malattia o infortunio) e pertanto attengono esclusivamente alla sfera personale.

### **CTP di Novara sentenza 90 /2009**

Sulla questione è intervenuta recentemente anche la *Commissione Tributaria Provinciale di Novara* con la **sentenza 13 ottobre 2009 n. 90/01/09**, la quale ha aderito all'orientamento della Suprema Corte, discostandosi invece da quello dell'Amministrazione Finanziaria.

I giudici novaresi fondano le proprie conclusioni sulla base dell'assunto che la **deducibilità delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale non deve essere espressamente autorizzata dal legislatore, al quale, piuttosto, è delegato il compito di limitarne l'importo deducibile.**

Inoltre, i Notai, diversamente dalle altre categorie professionali, non liquidano i contributi né sul reddito, né sui compensi percepiti, né sulle fatture emesse, bensì sugli atti iscritti a repertorio con l'obbligo di contribuzione che nasce nel momento stesso in cui un atto è rogato.

## Conseguenze fiscali

Il diverso inquadramento tributario dei contributi previdenziali versati dai professionisti alle Casse di previdenza comporta:

### Indicazione in Unico

- sul **piano formale** una differente evidenziazione della deduzione delle spese in esame nei modelli di dichiarazione Unico-Persone Fisiche (nel quadro RP se si considerino oneri deducibili; nel quadro RE se costi inerenti l'attività d'impresa);
- sul **piano sostanziale** l'inserimento di tali contributi tra le spese afferenti l'attività professionale determina una riduzione del reddito professionale che genera due effetti:
  - ➔ una **riduzione della base imponibile Irap**: come noto ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 446/97, per gli esercenti arti e professioni, il valore della produzione ai fini IRAP è dato dalla differenza fra:
    - l'ammontare dei compensi percepiti;
    - l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

**I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.**

Pertanto, una volta riconosciuta ai suddetti contributi la natura di oneri deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale (ai sensi dell'art. 54 del TUIR), **ne consegue altresì la loro concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP.**

- ➔ una **riduzione della base di calcolo dei contributi previdenziali a percentuale** (c.d. contributo soggettivo):

l'indicazione dei contributi nella parte della dichiarazione riguardante la determinazione del reddito professionale determina una riduzione dello stesso e conseguentemente la riduzione della base imponibile ai fini contributivi.

## **Contributo integrativo**

Si ricorda infine che in ogni caso, la deducibilità (dal reddito complessivo o da quello di lavoro autonomo):

- riguarda il c.d. “contributo soggettivo”;
- **non riguarda, di regola, il c.d. “contributo integrativo”** (in genere del 2% o 4%) addebitato in fattura, in quanto onere a carico del cliente, ancorché versato dal professionista.

Il contributo integrativo del 2% (o 4%) è riferito al volume d'affari Iva ed altro non è che una maggiorazione percentuale sui compensi professionali, non è assimilabile al contributo previdenziale soggettivo previsto tra gli oneri da dedurre ex art. 10 del D.P.R. n. 917/86.



#### **Ricorda**

La **Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione IV, con sentenza n. 5/4/08**, depositata in segreteria il 13 marzo 2008, ha statuito che i contributi integrativi calcolati sui compensi totali e versati da un professionista alla Cassa di Previdenza non sono oneri deducibili. La sentenza dei giudici regionali del Lazio precisa, in particolare, che: *“per maggior chiarezza, si deve evidenziare la differenza esistente tra il contributo soggettivo e quello integrativo, laddove il primo è calcolato in misura percentuale sul reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef, mentre il secondo è costituito dalla misura del 2% (oggi 4%), da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari Iva dichiarato”*. La sentenza della Commissione Tributaria del Lazio sostiene che *“l'indeducibilità del contributo integrativo deriva dal combinato disposto dell'articolo 10 del D.P.R. 917/86 con l'articolo 11 della legge 576/80 istitutiva del contributo integrativo”*.

➤ **La sentenza n. 14019/2007 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione**, ha sancito la non deducibilità dei contributi integrativi che un professionista calcola sui compensi totali e versa alla Cassa di Previdenza. Secondo la Suprema Corte la non deducibilità del contributo integrativo risulta dall'interpretazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 (relativo agli oneri deducibili dal reddito) e dell'art. 11 della Legge n. 576/80 (istitutiva del contributo integrativo).

**Attenzione**

➤ **La deducibilità è ammessa sulla parte di contributo integrativo “minimo”,** cioè dovuto indipendentemente dal volume d'affari realizzato, che è rimasta a carico del professionista per impossibilità di esercitare la rivalsa sul cliente, a causa dell'insufficienza o della mancanza di volume d'affari (ris. Agenzia delle Entrate 18 maggio 2006 n. 69);

➤ **Nessuna deducibilità è ammessa se il professionista, per qualunque motivo, non esercita la rivalsa** sul cliente, ancorché il contributo integrativo rimanga (in tutto o in parte) a proprio carico.

6 settembre 2010

Antonio Gigliotti